



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2018 N° 441

OGGETTO: PALIO DEL 2 LUGLIO 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:30.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO	X	
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO	X	
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO	X	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 2 luglio 2018 – Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 84, prot. n.64425, del 6 agosto 2018, l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 3 del 5 luglio c.a., ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada di Valdimontone in data 6 agosto 2018;
- la Contrada di Valdimontone ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 16 agosto 2018, prot. n.66642;

Considerato che la Contrada di Valdimontone (d'ora in avanti Valdimontone) ha presentato una copiosa memoria, con allegato video a sostegno, che si articola in tre sezioni. Nella prima la difesa si concentra contro la proposta dell'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) relativa all'atteggiamento tenuto tra i canapi del proprio fantino; nella seconda relativa al comportamento del proprio barbaresco; nella terza relativa al comportamento di un proprio contradaiolo;

- preliminarmente il Valdimontone puntualizza che non esiste la responsabilità oggettiva della Contrada stessa in quanto: i) la dinamica dei fatti è difforme da quella presentata dall'AD; ii) la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai precedenti giurisprudenziali e agli addebiti formulati per altre Contrade;

- sull'atteggiamento tenuto tra i canapi dal proprio fantino, viene analizzata in modo schematico la successione delle fasi dell'intera mossa, evidenziando che:

- a) prima ancora che il Valdimontone venisse chiamato tra i canapi il fantino della Nobil Contrada del Nicchio (d'ora in avanti fantino del Nicchio) "ha già volontariamente cambiato il posto assegnato ... senza alcun motivo diverso da quello di volersi avvantaggiare dal più favorevole secondo posto";

- b) il proprio fantino "resosi conto della posizione di vantaggio indebitamente acquisita" dal fantino del Nicchio "ha abbandonato il nono posto ... e si è recato in prossimità del secondo posto per limitare il predetto comportamento trasgressivo";

- c) il fantino del Nicchio non è mai stato ostacolato nella partenza in occasione dei tre abbassamenti del canape, in quanto "il disturbo è consistito esclusivamente nel posizionarsi a ridosso" dello stesso fantino del Nicchio;

- d) il fantino del Nicchio ha cambiato posto "per avvantaggiarsi"; mentre il proprio fantino "per limitare i predetti vantaggi";

- e) durante le fasi della mossa il fantino del Drago "con l'intenzione di trarre vantaggio da una posizione migliore ... ha girovagato fra i due canapi"

- f) non corrisponde al vero che il proprio fantino abbia "ignorato i continui richiami e avvertimenti del Mossiere", in quanto ha ricevuto solo un avvertimento e nessun richiamo;

- g) l'ingiustificata misura sanzionatoria per responsabilità oggettiva risulta inammissibile in base all'art. 99 bis del Regolamento;

- h) l'azione di disturbo del proprio fantino è stata causata "per impedire la posizione di vantaggio" del fantino del Nicchio; la stessa azione non è mai stata costante ed è cessata nell'ultima fase della mossa, oltre che non ha mai impedito l'abbassamento del canape "né ha ritardato il tempo della mossa, né ha mai ostacolato la partenza della Contrada avversaria";

- i) il comportamento del proprio fantino non è addebitabile al Valdimontone in base all'art. 101;

l) un'analisi cronologica delle sanzioni, emesse dalla precedente Amministrazione Comunale, nelle valutazioni del rapporto tenuto dai fantini tra i canapi, è tesa a rimarcare le mancanze da parte dell'AD, che non si è attenuto al dettato dell'art. 99 bis;

m) sempre per quanto di cui al precedente punto l) il Valdimontone compara, oltre alle sanzioni comminate dalla precedente Amministrazione, quelle in essere sottolineando la disparità di trattamento, nella proposta di sanzione della deplorazione, con quelle nei confronti di altre Contrade:

n) per la responsabilità oggettiva appare "più grave il presunto ordine al proprio fantino di cambiare posto per avvantaggiarsi" di "quello di vigilare per evitare che l'avversaria cambi il posto e si avvantaggi";

o) la mancanza da parte dell'AD dell'applicazione del co. 3 dell'art.101 appare strumentale e ingiustificata;

- sul comportamento del proprio barbaresco, il Valdimontone evidenzia che:

a1) la proposta di sanzione da parte dell'AD si basa su un allegato depositato dalla Nobil Contrada del Nicchio (d'ora in avanti Nicchio) dove: i) il proprio barbaresco recupera il cavallo rimasto scosso; ii) i contradaioli del Nicchio avanzano compatti da S. Martino verso il vicolo di S. Paolo "impedendo a chiunque di essere sorpassati";

b1) nel riproporre la ricostruzione dell'episodio effettuata dall'AD, il Valdimontone ne critica le conclusioni ponendo in risalto che il comportamento del proprio barbaresco era da apprezzare in considerazione delle conseguenze che "il passaggio forzoso del barbaresco e del cavallo attraverso il muro dei contradaioli del Nicchio" avrebbe potuto provocare per la sicurezza del pubblico;

c1) l'AD non ha operato con equità per il fatto che lo stesso atteggiamento tenuto dal barbaresco del Valdimontone è stato tenuto da quello dell'Oca, analogo e contemporaneo;

- sul comportamento del proprio contradaiolo, il Valdimontone evidenzia che:

a2) la circostanza rilevata dai Deputati della Festa, e fatta propria dall'AD, risulta veritiera ma è priva di documentazione; a tal scopo il Valdimontone produce una foto ripresa da un quotidiano nazionale;

b2) dalla foto il Valdimontone rileva che l'atteggiamento del proprio contradaiolo, nello spingere il cavallo, è identico a quello di un contradaiolo del Nicchio;

c2) per equità la sanzione avrebbe dovuto interessare anche il Nicchio.

Precisato che:

- Il compito dell'AD è vincolato da quanto stabilisce l'art. 92 del Regolamento del Palio; la sua azione si deve basare esclusivamente sui documenti prodotti ed elaborati dai Deputati della Festa e nient'altro;

- questo organo amministrativo ha la sola competenza di esaminare le memorie difensive, di trarre le proprie autonome conclusioni e di decidere se le proposte sanzionatorie avanzate dall'AD siano meritevoli di essere accolte alla luce di "eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere", come recita il co. 3 dell'art. 92, ma senza avere il potere di svolgere autonome indagini e avendo l'obbligo di consultare solo gli atti;

Analizzata, nei punti sopra menzionati, la memoria del Valdimontone, questo organo amministrativo è giunto alle seguenti valutazioni:

1) in considerazione che in alcune memorie, tra le quali quella attualmente all'esame, si fa esplicito richiamo all'art. 99bis ed alla mancanza, da parte dell'AD, di eventuali motivazioni per giustificare il discostamento da precedenti atti sanzionatori per similari situazioni, è doveroso chiarire il proprio pensiero. Occorre evidenziare che:

a) il ruolo dell'AD, così come ben chiarito dall'art. 92, è solo quello di proporre sanzioni allorché evidenzia, e motiva, irregolarità alle norme regolamentari. Non può che agire nei limiti consentiti, dovendo analizzare solo la Relazione dei Deputati della Festa, che comprende, come noto, tutti gli atti ufficiali ivi allegati;

b) viene meno, di conseguenza, ogni attacco e/o polemica di parte nei confronti della figura dell'AD, al quale il Regolamento non consente ulteriori manovre, né tantomeno di indicare precise decisioni prima che l'infrazione regolamentare si ponga in essere;

c) la c.d. "giurisprudenza paliesca" viene consolidata dalle letture e dalle applicazioni delle sanzioni ogni qualvolta la figura dell'AD viene chiamata a svolgere il suo ruolo;

d) è evidente la difformità di sanzioni tra un modo e l'altro di leggere le norme infrante, norme che, si noti bene, risultano essere sempre le stesse da decenni e decenni, per cui risulta condivisibile il fatto che si focalizzi l'attenzione su presunte difformità di giudizio;

e) se nel passato si sono usati metri diversi per una stessa analoga infrazione, questo non giustifica il continuare su una linea che ha prodotto, specialmente nel recentissimo passato, una continua polemica sull'operato dell'intera Amministrazione Comunale;

f) gli effetti dell'art. 99 bis non potranno che consolidarsi il prossimo anno, allorché l'AD, prima, e questo organo amministrativo, dopo, avranno la possibilità di stabilire eventuali discostamenti sanzionatori per situazioni considerate simili. Evidente che ogni Palio risulti, nella chiave di lettura, diverso dal precedente, ma non per questo dovrà venir meno la coerenza sanzionatoria;

g) i precedenti sanzionatori a cui hanno costantemente fatto riferimento in modo legittimo Contrade e/o fantini, nelle loro memorie presentate all'AD ed a questo organo amministrativo, non sono stati esaminati perché riferiti a periodi palieschi lontani dagli attuali, e in alcuni casi anche contraddittori nel recentissimo passato. Giova ricordare come l'AD abbia evidenziato (cfr. per tutti l'Ordinanza n. 81 del 6 agosto 2018) al riguardo il suo pensiero circa i precedenti sanzionatori. E' meritevole riproporre le sue parole, che vengono fatte proprie anche da questo organo amministrativo: "i) l'insediamento di una nuova struttura amministrativa nella città di Siena implica una revisione totale del modo di valutare le circostanze relative all'applicazione della c.d. "giustizia paliesca" e dei relativi tempi attuativi; ii) non disconoscendo a priori il passato amministrativo, più o meno recente, appare inequivocabile che l'attuale struttura amministrativa, per tutto il mandato elettorale, possa stabilire, libera da ogni precedente condizionamento sanzionatorio, la sua linea nel trattare argomentazioni sottoposte alla "giustizia paliesca"; iii) ne deriva la necessità di creare una vera e propria giurisprudenza con basi nuove e con il fine di trovare, nella futura linea di condotta, una uniformità di giudizio sanzionatorio, pur essendo la natura paliesco-disciplinare ostica nel presentare elementi di condotta perfettamente uguali gli uni con gli altri; iv) pur con i necessari distinguo, è parere dello stesso l'applicazione motivata delle proposte sanzionatorie caso per caso, ma collegate tra loro dalla necessaria esigenza, più volte avanzata dall'intero mondo contradaiolo, di una coerenza basilare";

h) risulta così chiarito come l'art. 99 bis non abbia richiesto, per la corrente annata paliesca, la sua applicazione, come, al contrario, in più occasioni richiesto da parte di Contrade e/o fantini.

2) in via preliminare va ancora evidenziato che l'AD, nella sua valutazione dei fatti, si è dovuto attenere solo alla Relazione dei Deputati della Festa e degli allegati in essa contenuti; tra questi non faceva parte il filmato ufficiale edito dal Consorzio di Tutela del Palio di Siena (d'ora in avanti filmato), acquisito da questo organo amministrativo da altre memorie di Contrade e/o fantini del Palio in esame;

3) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD nel comminare una deplorazione al Valdimontone per il comportamento del proprio fantino in occasione delle fasi della mossa, si ritiene di doverla accogliere in quanto le deduzioni del Valdimontone consistono

sostanzialmente in una ricostruzione diversa ed alternativa da quella che appare negli atti ufficiali, ciò non è consentito;

4) sui punti a) e b) sopra richiamati, la versione fornita dal Valdimontone non può risultare condivisibile e viola manifestamente qualsiasi interpretazione delle norme regolamentari, in quanto:

i) non è vero che il fantino del Nicchio abbia cambiato posto scendendo al di sotto della Lupa prima ancora che il proprio fantino venisse chiamato tra i canapi; la visione integrale del filmato contraddice questa versione;

ii) non è possibile sostenere, ed accogliere, che il proprio fantino “resosi conto della posizione di vantaggio indebitamente acquisita” dal fantino del Nicchio, abbia cambiato posto, addirittura dal nono, per “limitare il ... comportamento trasgressivo”;

iii) se dovesse considerarsi lecito il cambio di posto, al fine di limitare la “posizione di vantaggio” di altri, verrebbe compromessa l'intera struttura sanzionatoria e applicativa nei confronti dei fantini. L'art. 64 al co. 1, ed il conseguente art. 87 per le fasi del Palio, impone il rispetto assoluto da parte dei fantini del posto loro toccato in sorte; la tesi difensiva del Valdimontone, se accolta, creerebbe, durante le concitate fasi di ciascun Palio, una situazione che definirla ingestibile sarebbe un forzato eufemismo;

iv) ragion per cui ciascun fantino è obbligato tassativamente ad occupare il posto assegnato dalla sorte; le norme regolamentari non concedono la facoltà di cambiare posto, come sostiene il Valdimontone, per “limitare” un comportamento, anche vantaggioso, di altri fantini ma contrario alle norme regolamentari;

5) sui punti c) e d) è da evidenziare che il comportamento del proprio fantino non può considerarsi legittimo e, altresì, non trova giustificazioni per quanto asserito dal Valdimontone; valga ancora la considerazione che un fantino, per proprio arbitrio, non può interpretare le fasi della mossa a suo insindacabile giudizio;

6) sul punto e) le osservazioni proposte dal Valdimontone non costituiscono motivo del presente esame, trattandosi di considerazioni che esulano dai compiti dell'organo amministrativo qui rappresentato, soprattutto perché non spetta alle Contrade esaminare le infrazioni del Regolamento del Palio;

7) sul punto f) le osservazioni proposte dal Valdimontone appaiono in netto contrasto con le Relazioni ufficiali dei Deputati della Festa e del Mossiere; i ripetuti e numerosi richiami al fantino del Valdimontone sono stati ripresi correttamente nella proposta sanzionatoria dell'AD. A tal scopo è opportuno evidenziare che:

i) la sottile differenza che emerge dalla memoria del Valdimontone tra “avvertimento” e “richiamo” da parte del Mossiere, non costituisce certo motivo per creare casistica al riguardo;

ii) l'uso dei due sostantivi, comunemente e di recente usati nelle fasi della mossa dal Mossiere, non hanno valenza sanzionatoria, né di cumulo da cui indirizzarsi in modo sanzionatorio, avendo solo uno scopo di eventuale controllo nelle mani dello stesso Mossiere;

8) sul punto g) si rimanda a quanto, in questo esame, esposto in merito all'interpretazione dell'art. 99 bis (cfr. punto 1);

9) sul punto h) le osservazioni del Valdimontone non risultano condivisibili in quanto la visione integrale del filmato rivela ben altra ricostruzione; in particolare:

i) come già in precedenza evidenziato, e motivato, a nessun fantino è permesso di impedire ad altri di cambiare, pur arbitrariamente, posto al canape;

ii) l'azione del fantino del Valdimontone è stata costante, ed anche se cessata nelle ultime fasi della mossa, ha evidenziato il perdurare dell'atteggiamento del proprio fantino in tutte le fasi della durata della mossa e a nulla vale l'assunto di non aver ritardato le fasi della mossa, in quanto il di lui comportamento incessante ne ha causato turbativa;

10) sul punto i) l'applicazione del 101 richiesta dall'AD risulta corretta, in quanto:

i) la Contrada per il dettato previsto dallo stesso art. co. 2 è tenuta a rispondere dell'operato del proprio fantino;

ii) in quest'ottica, le determinazioni a cui è giunto l'AD risultano condivisibili poiché le lunghe fasi della mossa hanno accentuato la volontà del fantino del Valdimontone nell'infrangere la norma regolamentare prevista dall'art. 64, co. 1;

iii) a riprova di ciò, e qui vanno inserite come analoghe le considerazioni che richiamano il punto o), mai nelle lunghe fasi della mossa il Capitano del Valdimontone ha avuto modo, nel richiedere le opportune autorizzazioni al Sindaco, di correggere e/o limitare l'azione del proprio fantino;

iv) corretta, di conseguenza, l'interpretazione dell'AD anche perché se l'atteggiamento messo in atto dal fantino del Valdimontone avesse "provocato incidenti o tumulti", le risultanze e proposte sanzionatorie sarebbero state ben diverse;

11) sul punto l) i conseguenti richiami ai precedenti sanzionati dalle passate Amministrazioni e la non applicazione dell'art. 99 bis, questo organo amministrativo richiama quanto esposto al punto 1) del presente esame; tanto vale anche per il punto m) dove merita attenzione il fatto che non spetta ad alcuna Contrada esaminare le mancate proposte di sanzione a Contrade e/o fantini;

12) sul punto n) l'intenzione del Valdimontone, di porre su piani diversi le responsabilità per i fantini di Valdimontone e Nicchio, è da respingere, non essendo consentito ritenere un comportamento illecito, per le norme regolamentari, diverso nei meccanismi che lo hanno maturato. Cambiare posto, avvantaggiandosi della nuova posizione, è speculare al cambio di posto per evitare che si verifichi questo vantaggio. Nel presente esame in più occasioni è stata evidenziata la non corretta interpretazione che il Valdimontone vuol far passare al fine di essere mandata esente dagli effetti dell'art. 101.

13) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD nel comminare: a) una censura per comportamento tenuto dal proprio Barbaresco in occasione del fronteggiamento con i contradaioi del Nicchio, nonché per il fatto che un proprio contradaioi ha spinto il cavallo verso i contradaioi del Nicchio; b) di vietare al Valdimontone di far ricoprire incarichi soggetti ad approvazione (art. 17 del Regolamento del Palio) per un (1) anno al proprio Barbaresco, si ritiene di doverla accettare in quanto:

14) sui punti a1)-c1) e a2)-c2) le osservazioni avanzate dal Valdimontone non possono trovare accoglimento, poiché:

i) le immagini fornite dal Nicchio e fatte proprie dall'AD risultano in perfetta armonia con quanto lo stesso AD ha evidenziato. Il comportamento del barbaresco del Valdimontone, nel tornare verso il Vicolo di S. Paolo, è stato un atteggiamento di libera scelta dello stesso, che ha ritenuto opportuno agire in questo modo;

ii) le conseguenze che sono derivate, e oggetto di procedimento disciplinare nei confronti del Nicchio, non inficiano quanto proposto dall'AD nel comminare una censura e l'inibizione dal ricoprire incarichi sottoposti ad approvazione (art. 17 del Regolamento del Palio) per un anno al barbaresco del Valdimontone, poiché tornare indietro con il cavallo è un comportamento pericoloso nel momento in cui la pista è invasa dal pubblico, la maggior parte del quale è rivolta verso la parte opposta a quella che solitamente serve per uscire dalla Piazza.

iii) il Valdimontone pone in risalto (punto c1) che le attenzioni dell'AD non sono state rivolte anche al barbaresco della Nobile Contrada dell'Oca, anche lui, come dimostrano foto e filmati, diretto dalla parte opposta all'uscita. Ebbene a tal riguardo è utile, ancora, sottolineare che questo organo amministrativo non può entrare ad analizzare comportamenti che non sono stati fonte di attenzione da parte dell'AD;

iv) la proposta di sanzione della censura avanzata dall'AD nei confronti del Valdimontone comprende, oltre al comportamento del proprio barbaresco, anche quello di un proprio contradaioi resosi responsabile di aver spinto il cavallo del Valdimontone verso i contradaioi del Nicchio;

v) i punti a2)-c2) forniscono elementi di valutazione generale, e non certo per attenuare la sanzione proposta;

vi) la documentazione fotografica allegata è inequivocabile, come lo è (punto c2) la richiesta di equità nel trattamento sanzionatorio anche per il Nicchio;

vii) la foto è tratta da un servizio di un importante quotidiano nazionale e mostra come il cavallo del Valdimontone, al centro del fronteggiamento, venga spinto sia da un contradaio del Valdimontone verso i contradaio del Nicchio, sia da un contradaio del Nicchio verso i contradaio del Valdimontone;

viii) la foto non è stata prodotta nei tempi regolamentari successivi al Palio di luglio; né è stata acquisita dai Deputati della Festa;

ix) per queste mancanze, l'AD non poteva prendere atto dell'irregolarità compiuta anche dal contradaio del Nicchio, per i motivi più volte espressi nel presente atto, e che si rimanda al punto 2);

x) l'irregolarità del contradaio del Valdimontone resta, in quanto specificata nella Relazione dei Deputati della Festa;

xi) la richiesta formulata dal Valdimontone per equità sanzionatoria, non viene accolta in quanto questo organo amministrativo è impossibilitato ad esaminare nuove ed inedite violazioni alle norme regolamentari.

Concludendo:

visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento del Palio;

acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d. lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;

2) di sanzionare con **una (1) deplorazione** la Contrada di Valdimontone ai sensi dell'art. 97 punto b) in quanto ritenuta responsabile del costante atteggiamento tenuto tra i canapi del proprio fantino in base al comma 2 dell'art. 101;

3) di sanzionare con **una (1) censura** la Contrada di Valdimontone del comportamento tenuto dal proprio Barbaresco in occasione del fronteggiamento con i contradaio della Nobil Contrada del Nicchio, nonché per il fatto che un proprio contradaio ha spinto il cavallo verso i contradaio del Nicchio pur non colpendoli, in base al comma 2 dell'art. 101;

4) di **vietare** alla Contrada di Valdimontone di far ricoprire incarichi soggetti ad approvazione (art. 17 del Regolamento del Palio) **per un (1) anno** al Sig. Duccio Cappelli, Barbaresco della Contrada nel Palio in esame per aver riportato indietro il cavallo in occasione del fronteggiamento con i contradaio della Nobil Contrada del Nicchio;

5) di notificare la presente deliberazione alla Contrada del Valdimontone ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento del Palio

6) di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;

7) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi
